



Comune di Codogno (LO)

protocollo presso la Sede Municipale in Via Vittorio Emanuele II n. 4
uffici presso il Palazzo Soave in Viale Gandolfi n. 6

codice fiscale e partita IVA n. 02031600154
PEC: protocollo@pec.comune.codogno.lo.it
mail: sportellounico@comune.codogno.lo.it
WEB: www.comune.codogno.lo.it/suap



REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' DI SERVIZIO ALLA PERSONA

(ACCONCIATORE, ESTETISTA, ED ESECUTORE DI TATUAGGI E PIERCING)

art. 5 Legge n. 1/1990
art. 4 Legge n. 174/2005
art. 12 Regolamento Regionale n. 6/2011

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 23 giugno 2015

In vigore dal 21 luglio 2015

INDICE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Ambito di applicazione e natura del Regolamento	4
Art. 2 - Terminologia.....	4
Art. 3 - Modalità di svolgimento dell'attività.....	5
Art. 4 - Requisiti per lo svolgimento dell'attività.....	6
Art. 5 – Responsabile tecnico	7
TITOLO 2 – DISPOSIZIONI PROCEDURALI GENERALI.....	8
Art. 6 - Avvio, sospensione, trasferimento di sede, modifica dei locali e/o del responsabile tecnico, subingresso, variazione della ragione sociale e cessazione delle attività.....	8
TITOLO 3 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE	9
Art. 7 - Inizio attività.....	9
Art. 8 - Allegati alla SCIA.....	9
Art. 8 - Trasferimento di località della attività	10
Art. 10 - Subingresso per atto tra vivi o per successione ereditaria.....	10
Art. 11 - Sospensione dell'attività	10
Art. 12 - Cessazione dell'attività	11
Art. 13 - Attività di acconciatore ai fini didattici o di dimostrazione.....	11
TITOLO 4 – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE	12
Art. 14 - Esame delle istanze	12
Art. 15 - Autocertificazione.....	12
Art. 16 - Requisiti delle strutture	12
Art. 17 - Destinazione d'uso urbanistica richiesta.....	13
Art. 18 - Rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie	13

Art. 19 - Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività	13
TITOLO 5 – ESERCIZI NON APERTI AL PUBBLICO	14
Art. 20 - Esercizi siti all'interno di strutture ricettive, circoli privati e simili	14
TITOLO 6 – PUBBLICIZZAZIONE, ORARI E TARIFFE.....	15
Art. 21 - Orari	15
Art. 22 - Tariffe	15
Art. 23 - Esposizione della SCIA	15
Art. 24 - Informazioni sui trattamenti per attività di estetista, tatuatore ed esecutore di piercing.	15
TITOLO 7 – CONTROLLI E SANZIONI.....	16
Art. 25 - Controlli	16
Art. 26 - Sanzioni	16
Art. 27 - Abusivismo	16
TITOLO 8 – NORME TRANSITORIE E FINALI	17
Art. 28 - Abrogazione norme comunali previgenti.....	17
Art. 29 - Obbligo di rispetto degli altri regolamenti comunali	17
Art. 30 - Modifiche al presente regolamento.....	17

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e natura del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing in tutto il territorio comunale.

L'attività di acconciatore, dovunque tale attività venga esercitata, in luogo pubblico o privato, è disciplinata dal presente Regolamento redatto ai sensi della L. 17/08/2005, n. 174 e s.m.i, dal D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010, dalle disposizioni contenute nel Regolamento Locale d'Igiene e dal Regolamento Regionale 28/11/2011 n. 6.

L'attività di estetista, dovunque tale attività venga esercitata, in luogo pubblico o privato, è disciplinata dal presente Regolamento redatto ai sensi della L.R. 15/09/1989, n. 48, nonché ove applicabili e compatibili, dalle norme di cui alla L. 14/02/1963, n. 161, modificata dalla Legge 23/12/1970, n. 1142 ed integrata dalla L. 29/10/1984, n. 735, dalla L. 04/01/1990, n. 1, e dalla D.D.G. della Regione Lombardia n. 4259 del 13/03/2003 e dal Regolamento Locale d'Igiene.

L'attività di tatuaggio e piercing è un'attività di libera iniziativa imprenditoriale disciplinata sulla base delle disposizioni di cui al Decreto della Direzione Generale della Sanità del 27/04/2004, n. 6932, pubblicato sul B.U.R.L. Lombardia S.O. n. 20 del 10/05/2004, al quale si rimanda per tutti gli aspetti sanitari.

Art. 2 - Terminologia

Nel presente Regolamento, ove non si utilizzi la descrizione analitica di una legge o articolo di normativa, o la denominazione estesa utilizzata nelle leggi, si farà riferimento alla seguente terminologia:

- **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** la persona incaricata della fase principale dell'istruttoria, riguardante la verifica dei contenuti delle istanze.
- **RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO:** la persona preposta alla sottoscrizione degli atti comunali di rilevanza esterna, connessi alle istanze.
- **SERVIZIO:** Unità Operativa SUAP, Commercio, Fiere e Mercati, competente all'istruzione del procedimento.
- **ISTANZA:** l'atto scritto con il quale il richiedente da luogo all'avvio di un procedimento. Con il termine generico di istanza vengono indicate nel presente Regolamento sia le domande che le comunicazioni o le Segnalazioni Certificate Inizio Attività, per gli aspetti procedurali e le disposizioni comuni a tutte le suddette tipologie.
- **PRESENTAZIONE TELEMATICA:** il deposito dell'istanza avvalendosi della piattaforma applicativa regionale www.muta.servizirl.it ovvero del programma "Telemaco – Starweb" del sistema camerale, trasmettendo i files in formato *.pdf o *.pdf/a debitamente sottoscritti con idoneo dispositivo di firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..
- **ATTIVITÀ:** esercizio dell'attività di cui all'Art. 1 "Ambito di applicazione e natura del Regolamento".
- **LOCALI:** spazi nei quali viene svolta l'attività di cui all'Art. 1 "Ambito di applicazione e natura del Regolamento", ivi inclusi ingressi, servizi igienici e ogni altro spazio accessorio all'attività.
- **ACCONCIATORE:** attività professionale esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti che comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della

barba, e ogni altro servizio inerente o complementare, incluse prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

- **ESTETISTA:** attività che comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggere l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti; rientrano nell'ambito dell'attività di estetista i centri di abbronzatura, centri solarium, saune, bagni turchi.
- **TATUATORE:** attività di colorazione permanente di parti del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni - Decreto della Direzione Regionale della Sanità n. 6932 del 27/04/2004.
- **PIERCING:** attività di perforazione del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma e fattura - Decreto della Direzione Regionale della Sanità n. 6932 del 27/04/2004.

Non sono soggette al presente Regolamento le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 02/07/1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora, in applicazione dei criteri di legge, dello Statuto comunale o di appositi regolamenti, venissero diversamente assegnate le competenze di cui al presente articolo, le relative modificazioni si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento, senza alcun obbligo di recepimento formale.

Art. 3 - Modalità di svolgimento dell'attività

Le attività di cui all'Art. 1 "Ambito di applicazione e natura del Regolamento" possono essere esercitate da tutte le imprese, siano esse individuali o in forma societaria, ai sensi delle norme vigenti, e svolte esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d'uso.

Tali attività possono essere svolte da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti in materia.

La vigilanza sugli aspetti igienico-sanitari e di tutela e sicurezza dei lavoratori e degli utenti è esercitata dalla A.S.L. della Provincia di Lodi.

E' fatta salva la possibilità di esercitare le attività:

- nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni;
- presso il domicilio del titolare, a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione rispondano ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica, igiene, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e abbiano un'adeguata sala d'attesa e in regola con le vigenti normative;
- presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali.

In caso di attività svolta presso una abitazione privata, l' esercente deve dichiarare per iscritto all'atto della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), di acconsentire ai controlli sia dell'Autorità Comunale che a quelli disposti dall'A.S.L. della Provincia di Lodi e dalle autorità preposte al controllo territorialmente competenti.

L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

Non è consentito lo svolgimento di tali attività in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.

Art. 4 - Requisiti per lo svolgimento dell'attività

I legali rappresentanti e i titolari dell'impresa, i soci e i direttori tecnici indicati nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente.

L'esercizio delle attività di cui all'Art.1 "Ambito di applicazione e natura del Regolamento", in qualunque forma esercitata, anche a titolo gratuito, e dovunque svolta, è subordinato al possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 174/2005 e s.m.i. per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

- a. dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
- b. da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento e' ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della L. 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 1/1990 e s.m.i. la qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

- a. di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
- b. oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
- c. oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

Il Decreto Regionale n. 4721 del 25/05/2011 "Adozione di nuovi profili professionali per l'inserimento nel Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia – 6° provvedimento" ha definito il profilo professionale dell'operatore in tatuaggio e piercing, consentendo la progettazione e l'avvio di appositi percorsi formativi a cura degli Enti di formazione accreditati al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia.

La formazione degli operatori in tatuaggio e piercing è obbligatoria ai fini dell'acquisizione delle competenze in ambito igienico-sanitario per tutelare, nell'esercizio delle attività, la salute del cliente.

Tutti gli operatori, anche quelli che già svolgono la suddetta attività, devono adeguarsi all'obbligo del percorso formativo entro il termine di 24 mesi dalla pubblicazione del citato Decreto Regionale.

Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Art. 5 – Responsabile tecnico

Per ogni sede dell'impresa ove viene esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

In presenza di impresa esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.

Il Responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio negli orari di apertura e di svolgimento dell'attività e deve essere iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (R.E.A.) contestualmente alla trasmissione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale.

Il Comune, in caso di accertata violazione degli obblighi di cui al presente comma, diffida l'interessato ad adeguarsi entro un termine perentorio, imponendo, se del caso, la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento.

Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente tali attività devono essere in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla vigente normativa.

Nelle imprese diverse da quelle esercitate in forma artigiana, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente tali attività devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla vigente normativa.

TITOLO 2 – DISPOSIZIONI PROCEDURALI GENERALI

Art. 6 - Avvio, sospensione, trasferimento di sede, modifica dei locali e/o del responsabile tecnico, subingresso, variazione della ragione sociale e cessazione delle attività

L'avvio, la sospensione, il trasferimento di sede, la modifica dei locali, il subingresso nella titolarità/gestione dell'azienda, la variazione della ragione sociale, il cambio del responsabile tecnico e/o la cessazione delle attività di cui all'Art.1 "Ambito di applicazione e natura del Regolamento" sono soggetti alla presentazione, esclusivamente per via telematica, previa sottoscrizione dei documenti a mezzo firma digitale da parte del titolare/legale rappresentante o di un intermediario delegato con procura speciale, di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al Servizio competente.

In caso di esercizi misti, deve essere inoltrata una SCIA per ogni singola ragione sociale corredata da planimetria dei locali sulla quale deve essere chiaramente indicata la suddivisione degli spazi destinati a ciascuna attività.

Nella S.C.I.A. dovranno essere dichiarati:

- il possesso del requisito professionale da parte del responsabile tecnico designato nella persona del titolare, ovvero di un socio partecipante al lavoro, ovvero di un familiare coadiuvante, ovvero di un dipendente dell'impresa;
- il possesso dei requisiti morali da parte del titolare dell'attività e del responsabile tecnico designato;
- il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e degli standard di superficie;
- il rispetto delle normative urbanistico-edilizie dei locali.

Qualora nei locali si svolga attività di vendita al dettaglio, il titolare deve presentare una S.C.I.A. secondo le modalità previste dal D.Lgs. 114/1998 e s.m.i. e dalla L.R. n. 6 del 02/02/2010 e s.m.i.

Alle imprese esercenti le attività di cui all'Art. 1 "Ambito di applicazione e natura del Regolamento" che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti strettamente correlati allo svolgimento del proprio esercizio al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente.

Coloro che esercitano l'attività ai sensi del terzo comma dell'Art. 3 "Modalità di svolgimento dell'attività" devono recare con sé copia autentica della S.C.I.A., da esibirsi a richiesta degli organi di controllo e vigilanza.

TITOLO 3 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Art. 7 - Inizio attività

L'apertura di nuovi esercizi è soggetta alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività come previsto all'Art. 5 "Avvio, sospensione, trasferimento di sede, modifica dei locali e/o del responsabile tecnico, subingresso, variazione della ragione sociale e cessazione delle attività".

La SCIA inoltre deve contenere i seguenti dati:

- cognome e nome, luogo di nascita, residenza e codice fiscale del segnalante e del responsabile tecnico;
- denominazione della ditta o ragione sociale, nel caso si tratti di impresa societaria;
- precisa ubicazione del locale o dei locali in cui si intende esercitare l'attività;
- l'attività che si intende esercitare ed oggetto della S.C.I.A..

Nel caso in cui i locali individuati per l'esercizio dell'attività non siano già destinati all'esercizio delle attività di cui all'Art. 1 "Ambito di applicazione e natura del Regolamento", ma siano comunque compatibili secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, il segnalante dovrà acquisire preventivamente i permessi e i nulla-osta necessari da parte di ogni soggetto pubblico e privato interessato.

Con la trasmissione della S.C.I.A. al Comune, l'operatore acquisisce contestualmente titolo per l'avvio immediato dell'attività segnalata, assumendosi la responsabilità della rispondenza a tutti i requisiti personali necessari e richiesti, alle norme edilizie, urbanistiche, sanitarie e ambientali vigenti sul territorio.

La S.C.I.A. ha validità temporale illimitata, fatto salvo il verificarsi delle condizioni di cui all'Art.19 "Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività".

Eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano la decadenza del diritto a esercitare l'attività e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative e penali.

Dell'avvenuta presentazione della SCIA il Responsabile del Procedimento provvede a informare:

- l'A.S.L. della Provincia di Lodi;
- la C.C.I.A.A. di Lodi;
- il Comando della Polizia Locale,
- l'Ufficio Tributi comunale;
- l'Ufficio Ecologia comunale.

Art. 8 - Allegati alla SCIA

Alla S.C.I.A. devono essere allegati, al momento della presentazione:

- certificazione della qualificazione professionale del responsabile tecnico, corredata da autocertificazione attestante che il medesimo non ricopre analogo incarico presso altre unità locali;
- relazione descrittiva dell'attività svolta, comprensiva di dichiarazione di accettazione della nomina a direttore tecnico della sede operativa;
- planimetria (in scala quotata idonea) con indicazione, per ogni locale, delle caratteristiche strutturali (altezza netta interna, superficie utile, rapporti areo-illuminanti), dell'effettiva destinazione d'uso (spazi di lavoro, magazzini, ripostigli, servizi igienici, ecc.) e della disposizione spaziale delle attrezzature e degli arredi utilizzati nell'esercizio dell'attività;

- copia del certificato di agibilità dei locali, o documentazione equivalente (autocertificazione);
- copia del documento di identità di ogni soggetto firmatario;
- in caso che il titolare dell'attività e/o il responsabile tecnico non appartenga a uno Stato dell'Unione Europea, copia del permesso di soggiorno per lavoro;
- elenco e relativa descrizione tecnica dei macchinari utilizzati per l'attività, completa di dichiarazione di conformità alle norme C.E.

Art. 8 - Trasferimento di località della attività

Coloro che intendono trasferire l'attività in una diversa località del territorio comunale, ovvero modificare i locali, devono presentare apposita S.C.I.A. contenente i dati e gli allegati di cui agli Artt. 7 "Inizio attività" e 8 "Allegati alla S.C.I.A."

Art. 10 - Subingresso per atto tra vivi o per successione ereditaria

In caso di subingresso per atto tra vivi, a seguito di affitto o cessione di esercizio o per altra causa, deve essere presentata la S.C.I.A. esclusivamente in modalità telematica e con sottoscrizione con firma digitale dei documenti da parte del legale rappresentate/titolare o di persona delegata a mezzo procura speciale.

In caso di subingresso per decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell'attività, gli eredi, previa presentazione della S.C.I.A. nelle modalità sopra indicate, possono continuare a titolo provvisorio l'attività per il periodo necessario a conseguire l'abilitazione professionale, purché durante tale periodo l'attività sia svolta da persone in possesso dell'abilitazione professionale.

Decorso un anno dal subingresso per le cause di cui al precedente comma, qualora il subentrante non dimostri l'attivazione delle procedure atte a conseguire l'abilitazione professionale, l'esercizio dell'attività decade di diritto.

La S.C.I.A. deve contenere:

- i dati indicati all'Art. 7 "Inizio attività" riferiti alla persona del segnalante e dell'impresa;
- copia autentica (ovvero autocertificazione notarile) dell'atto pubblico comprovante l'avvenuto affitto, cessione, trasferimento dell'azienda o variazione della ragione sociale, nel caso di subingresso per atto tra vivi;
- documentazione comprovante la qualifica di erede, in caso di subingresso mortis causa;
- relazione descrittiva dell'attività svolta, comprensiva di dichiarazione di accettazione della nomina a direttore tecnico della sede operativa;
- certificazione, o autocertificazione, della qualificazione professionale di tutti i soggetti interessati;
- copia del documento di identità di ogni soggetto firmatario;
- in caso che il titolare dell'attività e/o il responsabile tecnico non appartenga a uno Stato dell'Unione Europea, copia del permesso di soggiorno per lavoro.

Il subentrante deve adeguare i locali alle disposizioni previste dalla normativa vigente, salvo la possibile concessione di deroghe, previo parere dell'A.S.L. per la materia di competenza, esclusivamente per esigenze tecniche documentate.

Art. 11 - Sospensione dell'attività

Le attività di cui all'Art. 1 "Ambito di applicazione e natura del Regolamento" possono essere sospese per un periodo non superiore a 1 anno; eventuali proroghe possono richieste al comune solo per gravi e fondati motivi.

In caso di sospensione dell'attività che si protragga per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi l'interessato è tenuto a darne comunicazione tramite la contestuale presentazione di specifica S.C.I.A..

Qualora siano trascorsi 12 mesi dalla sospensione dell'attività e questa non sia stata riattivata, l'attività sarà considerata definitivamente cessata ed il Servizio competente provvederà automaticamente alla cancellazione della posizione, dandone comunicazione all'A.S.L. ed alla C.C.I.A.A. competente per territorio per i rispettivi adempimenti.

Art. 12 - Cessazione dell'attività

La cessazione delle attività di cui all'Art. 1 "Ambito di applicazione e natura del Regolamento" deve essere comunicata contestualmente alla chiusura dell'esercizio, presentando in via telematica la S.C.I.A., con sottoscrizione con firma digitale dei documenti da parte del legale rappresentate/titolare o di persona delegata a mezzo procura speciale, pena l'invalidità della S.C.I.A.

Art. 13 - Attività ai fini didattici o di dimostrazione

E' ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore, estetista ed esecutore di tatuaggi e/o piercing a fini didattici o di dimostrazione.

Le attività a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente a fini promozionali, sono sottoposte a comunicazione preventiva al Comune nel quale si svolgono, con indicazione dei nominativi dei responsabili delle esercitazioni pratiche di cui alla normativa vigente in materia (L. n.174/2005, L. n.1/1990 e D.D.G. Sanità n.6932/2004) in possesso della qualifica professionale.

Le prestazioni ai fini didattici qualora siano effettuate da persone non abilitate alla professione, sono svolte sotto il diretto controllo di insegnanti in possesso di qualifica professionale e non devono comportare, in nessun caso, interventi diretti su persone né alcun corrispettivo, neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.

Le prestazioni ai fini dimostrativi devono essere effettuate da persone abilitate alla professione in possesso di qualifica professionale e non devono comportare, in nessun caso, alcun corrispettivo, neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.

Le attività didattiche non possono essere effettuate in locali autorizzati all'esercizio dell'attività, salvo il caso in cui si tratti di corsi di aggiornamento professionale riservati al solo personale dipendente dell'impresa. In tal caso, gli aggiornamenti o corsi sono effettuati in deroga al turno di chiusura o ai normali orari di attività, a porte chiuse e previa comunicazione al Comune competente.

TITOLO 4 – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Art. 14 - Esame delle istanze

Entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza il Responsabile del Procedimento verifica la correttezza formale della S.C.I.A., nonché dei documenti ad essa allegati, e trasmette gli atti agli Enti e Servizi comunali e sovracomunali competenti per l'esecuzione dei controlli e delle verifiche previste dalla normativa vigente.

Contestualmente alla trasmissione agli Enti il Servizio competente rilascia apposita presa d'atto all'impresa ed all'intermediario incaricato, se presente.

Qualora dall'esame della S.C.I.A. emergano motivi ostativi all'esercizio dell'attività, entro 60 giorni dal ricevimento della S.C.I.A. il Responsabile del Provvedimento emette atto di diffida alla conformazione dell'attività entro un termine perentorio definito secondo quanto previsto dagli artt. 10-bis e 19 della L. n. 241/1990 e s.m.i..

La mancata conformazione dell'attività nei termini previsti comporta l'impedimento alla prosecuzione dell'attività, pertanto l'eventuale esercizio della stessa è da intendersi privo di qualsiasi titolo e quindi procedibile in via sanzionatoria agli effetti delle vigenti norme.

Qualora la S.C.I.A. presenti carenze che non costituiscano elemento insanabile per il proseguo dell'attività, il Responsabile del Provvedimento procede a richiedere all'operatore le debite rettifiche e/o integrazioni da presentarsi entro il termine che sarà indicato, scaduto il quale senza che abbia avuto seguito, costituirà motivo per l'emissione di atto di diffida al proseguimento dell'attività di cui al comma precedente.

Dell'avvenuta presentazione della S.C.I.A. il Responsabile del Procedimento provvede a informare:

- l'A.S.L. della Provincia di Lodi;
- la C.C.I.A.A. di Lodi;
- il Comando della Polizia Locale,
- l'Ufficio Tributi comunale;
- l'Ufficio Ecologia comunale.

Art. 15 - Autocertificazione

Qualora l'interessato non sia in grado di allegare direttamente la documentazione attestante il possesso di determinati requisiti potrà dichiarare sulla S.C.I.A. stessa, o in altro documento allegato, il possesso degli stessi ed i relativi estremi di riferimento (data di rilascio – Ente certificatore).

Qualora i documenti da allegare fossero già in possesso dell'Amministrazione in quanto allegati ad altre pratiche, l'interessato potrà dichiarare nell'istanza di avere già presentato la stessa documentazione in altra occasione, fornendo le relative indicazioni in maniera sufficientemente dettagliata per consentirne il reperimento, e precisando sotto propria responsabilità che le situazioni indicate in tali atti o certificazioni sono tuttora corrispondenti alla realtà.

Art. 16 - Requisiti delle strutture

Le strutture edilizie e/o gli spazi aperti destinati allo svolgimento dell'attività devono avere idonea destinazione d'uso in base alle norme vigenti degli strumenti urbanistici comunali ed essere dotate di apposita certificazione di agibilità relativa alle specifiche caratteristiche dell'attività da svolgere.

La destinazione d'uso e l'agibilità devono sussistere dal momento in cui viene materialmente aperta al pubblico l'attività; se le norme urbanistiche escludono la possibilità di insediamento nella ubicazione richiesta, l'attività non può essere avviata.

Art. 17 - Destinazione d'uso urbanistica richiesta

La destinazione d'uso urbanistica richiesta è quella necessaria per lo svolgimento in forma autonoma della attività di cui al presente Regolamento, classificata quale gruppo funzionale GF III "Artigianato di Servizio" dalla Normativa Tecnica di Attuazione del Piano delle Regole del vigente P.G.T. comunale.

Art. 18 - Rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie

Vanno comunque rispettate le norme urbanistiche ed edilizie previste dai vigenti strumenti urbanistici e regolamenti edilizi in rapporto al tipo di destinazione d'uso necessaria ai sensi dell'Art. 17 "Destinazione d'uso urbanistica richiesta".

Dovranno essere rispettati i limiti massimi di superficie dei locali e la dotazione di servizi a parcheggio (standard) richiesti dai vigenti strumenti urbanistici in relazione alla destinazione d'uso ed alla zona urbanistica di collocazione dell'esercizio.

Art. 19 - Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività

Chiunque eserciti le attività di cui all'Art. 1 "Ambito di applicazione e natura del Regolamento" deve operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti in materia, nonché del vigente Regolamento Locale d'Igiene.

La vigilanza sugli aspetti igienico-sanitari e di tutela e sicurezza dei lavoratori e degli utenti è esercitata dall'A.S.L. competente per territorio.

TITOLO 5 – ESERCIZI NON APERTI AL PUBBLICO

Art. 20 - Esercizi siti all'interno di strutture ricettive, circoli privati e simili

Sono da intendersi esercizi non aperti al pubblico le attività di cui all'Art. 1 "Ambito di applicazione e natura del Regolamento" ubicate all'interno di strutture ricettive, palestre, centri sportivi, circoli privati, case di cura, ospedali e centri assistenziali, ricoveri per anziani, purché siano esclusivamente al servizio della clientela alloggiata, assistita, soci del circolo, clienti della palestra, clienti del centro sportivo.

Le attività possono essere esercitate previa presentazione di specifica S.C.I.A., fatta pervenire al Comune esclusivamente in modalità telematica e con sottoscrizione con firma digitale dei documenti da parte del legale rappresentate/titolare o di persona delegata a mezzo procura speciale, e devono rispettare tutte le norme relative alle caratteristiche dei locali, alla destinazione d'uso urbanistica, ai requisiti professionali e sanitari degli addetti e dei titolari, nonché quelle relative alle attrezzature impiegate di cui al presente Regolamento.

L'esercizio dell'attività deve essere esercitata conformemente a quanto disposto dal presente Regolamento anche se le prestazioni vengono fornite gratuitamente per la promozione di qualche prodotto, inglobate nella quota associativa o nei corrispettivi per la fornitura dell'alloggio o ricomprese comunque nell'attività prevalente.

Le attività di cui al presente articolo non possono essere oggetto di cessione a terzi separatamente all'attività prevalente esercitata presso l'unità locale, mentre è ammesso l'affidamento in affitto di ramo d'azienda ed il conseguente subingresso con le modalità previste all'Art. 10 "Subingresso per atto tra vivi o per successione ereditaria".

Il trasferimento di sede delle attività di cui al presente articolo è ammesso solo contestualmente al trasferimento dell'attività prevalente in altra unità locale, fermo restando il rispetto nelle norme previste agli Artt. 16 "Requisiti delle strutture", 17 "Destinazione d'uso urbanistica richiesta" e 18 "Rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie".

TITOLO 6 – PUBBLICIZZAZIONE, ORARI E TARIFFE

Art. 21 - Orari

Gli orari giornalieri delle attività e le giornate di chiusura settimanali sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, previa acquisizione del parere consultivo delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali territorialmente rappresentative.

E' consentita la prosecuzione dell'attività oltre l'orario consentito, purché a porte chiuse ed esclusivamente per l'ultimazione delle prestazioni in corso, comunque per una durata non superiore a un'ora rispetto al suddetto orario massimo di chiusura.

Art. 22 - Tariffe

Il titolare dell'esercizio deve esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile della clientela.

Art. 23 - Esposizione della SCIA

La S.C.I.A., unitamente alle ricevute di consegna al Comune ed alla presa d'atto di cui all'Art. 14 "Esame delle istanze", devono essere conservate nei locali destinati all'attività ed esibite su richiesta degli incaricati dell'Autorità comunale, della polizia giudiziaria e degli incaricati al controllo sanitario.

Art. 24 - Informazioni sui trattamenti per attività di estetista, tatuatore ed esecutore di piercing

Prima di ogni trattamento, il cliente deve essere informato sugli effetti attesi come pure sulle controindicazioni.

Per tutti i trattamenti fisici estetici da effettuarsi deve essere acquisito il consenso informato scritto al trattamento; in particolare è fatto obbligo, per i trattamenti sui minorenni di acquisire il consenso scritto da parte del soggetto che ne esercita la patria potestà.

I singoli trattamenti devono essere registrati nominalmente a cura del titolare dell'attività utilizzando un apposito registro riportante almeno le seguenti informazioni riguardanti il soggetto sottoposto a trattamento:

- data dell'avvenuto trattamento;
- generalità (nominativo, età, indirizzo di residenza);
- tipo di prestazione;
- nominativo della persona che effettua il trattamento.

La pubblicizzazione dell'attività è consentita nelle forme previste dalle leggi, ma non può prevedere in alcun modo l'attribuzione di attività terapeutiche ai trattamenti proposti non documentate e che esulino dalla mera attività di trattamento estetico.

TITOLO 7 – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 25 - Controlli

Il personale dell'Autorità comunale incaricato, la Polizia Locale, la Polizia giudiziaria, l'A.S.L. e tutti gli incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali (compresi quelli presso il domicilio) dove si svolgono le attività in predicato.

Art. 26 - Sanzioni

Le violazioni a quanto disposto dal presente Regolamento, quando non costituiscono reato, sono accertate e soggette alle sanzioni amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Per qualsiasi violazione al presente Regolamento che non sia già sanzionato da altre Leggi o Regolamenti, si applicano le sanzioni prescritte dal vigente Regolamento comunale delle sanzioni amministrative per violazione alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali.

Art. 27 - Abusivismo

Il Servizio comunale competente, qualora gli organi di controllo delle prescrizioni di cui al presente Regolamento riscontrino l'esercizio dell'attività senza la preventiva presentazione della S.C.I.A. o il possesso di idoneo titolo autorizzativo rilasciato in base alla previgente normativa, ordina in via immediata la cessazione dell'attività con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste.

Decorsi dieci giorni dalla notifica dell'ordinanza di cessazione, qualora la stessa non venga rispettata, il Servizio dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti alla Autorità Giudiziaria.

TITOLO 8 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 - Abrogazione norme comunali previgenti

Il presente Regolamento sostituisce integralmente i precedenti Regolamenti della stessa materia adottati con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 135 del 18 settembre 1992 e n. 71 del 28 settembre 2001, nonché le disposizioni dettate da altri regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.

Art. 29 - Obbligo di rispetto degli altri regolamenti comunali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti ed in particolare del:

- P.G.T. del Comune di Codogno;
- Regolamento Edilizio;
- Regolamento di polizia urbana;
- Regolamento Locale d'Igiene.

Art. 30 - Modifiche al presente regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono soggette all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.